

STATUTO

VIVERE PER AMARE - LIVE TO LOVE (Ltl)

Ong - Onlus

Art.1 - Costituzione e denominazione

1.1 - E' costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata "**VIVERE PER AMARE - LIVE TO LOVE**".

1.2 - L'associazione è brevemente denominata, a tutti gli effetti, con l'acronimo "**VIVERE PER AMARE - LIVE TO LOVE o.n.g. - o.n.l.u.s.**".

1.3 - L'Associazione, apartitica e aconfessionale, ha carattere ed operatività internazionali e nazionali.

Art. 2 - Sede e durata

2.1 - L'Associazione ha sede legale in Napoli, Italia in Viale Michelangelo, 80.

2.2 - Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potrà costituire sedi amministrative ed operative ovunque lo riterrà opportuno, anche all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: "**VIVERE PER AMARE - LIVE TO o.n.l.u.s.**" seguito dall'indicazione della località della sede.

2.3 - La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2106 (duemilacentosei). Può essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci.

Art. 3 - Scopi e attività

3.1 - L'Associazione persegue esclusivamente scopi di solidarietà sociale concernenti la diffusione e il sostegno della cultura della cooperazione internazionale e dei valori della difesa e della promozione dei diritti fondamentali della persona e dei popoli.

3.2 - A tal fine realizza esclusivamente attività propria di o.n.l.u.s. a tutela della salute, a sostegno della giustizia sociale, dell'istruzione, della formazione professionale e dello sviluppo delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo e di tutte le popolazioni in difficoltà.

3.3 - L'azione si concretizza a titolo meramente esemplificativo in:

- realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei paesi in via di sviluppo;
- selezione, formazione ed impiego di volontari in servizio civile;
- formazione in loco di cittadini dei PVS;
- Informazione ed educazione allo sviluppo;
- cure d'emergenza mediante la predisposizione di strutture differenziate di intervento, stabili, temporanee o mobili;
- assistenza sanitaria di base con particolare riferimento alla tutela dell'infanzia;
- addestramento di personale locale medico e para-sanitario per esigenze medico-chirurgiche in situazioni d'emergenza;
- realizzazione di progetti a carattere socio-assistenziale di breve e medio termine, in armonia con le tradizioni e la cultura delle popolazioni soccorse;
- realizzazione, in Italia o in altri Paesi sviluppati, di interventi di breve periodo in situazioni di particolare emergenza;
- scambi culturali, in Italia ed all'estero, con cittadini di popolazioni in difficoltà;
- formazione professionale di tipo medico, sanitario e gestionale a personale impegnato in missioni all'estero;

-pubblicazione di riviste e testi concernenti le attività della cooperazione allo sviluppo;

-organizzazione di conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, dei diritti umani;

-coordinamento e scambio di esperienze tra le diverse organizzazioni italiane di cooperazione e di solidarietà internazionale;

-organizzazione di iniziative atte a conseguire risorse per la realizzazione dei programmi;

-scambio di esperienze e circolazione di informazioni fra i soci per favorire iniziative sulla base di valori comuni e di specifiche esperienze, anche attraverso campagne nazionali e internazionali.

3.4 - L'associazione si impegna a rispettare in modo assoluto e incondizionato:

a)la libertà delle persone con le quali entrerà in contatto, bandendo qualsiasi iniziativa che possa costituire anche solo indirettamente una forma di condizionamento o imposizione per i destinatari delle attività;

b)le tradizioni e le culture locali, evitando di imporre, alle comunità di riferimento, metodologie di intervento, tecnologie, forme di organizzazione e servizi che non dovessero corrispondere alla volontà degli interessati.

Art.4 - Entrate e patrimonio

4.1 - Le entrate dell'associazione sono costituite:

a)dalle quote di iscrizione nella misura fissata dal Consiglio direttivo;

b)dai versamenti volontari di soci e di gruppi di appoggio;

c)dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, enti privati o persone fisiche in genere;

d)dal ricavato di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;

e)da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali, ad esempio, fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche.

4.2 - Il patrimonio è costituito:

a)da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione;

b)da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi, nazionali ed esteri o di associati, che verranno accettati dal consiglio direttivo;

c)da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.3 - L'associazione comunque può raccogliere nelle forme opportune e con le garanzie necessarie, i fondi necessari ed economici per la realizzazione nelle opere. A questo proposito può compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari per il conseguimento delle finalità associative e può partecipare ad altre realtà che perseguano gli stessi fini.

4.4 - Il contributo associativo è intrasmissibile e non è ripetibile.

Art.5 - Soci

5.1 - I soci dell'associazione si distinguono in:

Soci Fondatori, ossia coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

Soci Ordinari, ossia le persone fisiche e giuridiche che partecipano attivamente e in modo continuativo alla vita dell'associazione, promuovendone le iniziative.

Soci Onorari, ossia coloro che si siano distinti per particolari meriti nei confronti dell'Associazione e ai quali l'assemblea dell'associazione tributi la qualifica.

5.2 - Sulle domande di ammissione di nuovi soci ordinari delibera il consiglio direttivo col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti.

5.3 - Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea.

5.4 - Tutti i soci hanno diritto all'elettorato passivo.

5.5 - I soci fondatori e ordinari sono tenuti al versamento della quota annuale decisa dal consiglio Direttivo e contribuiscono alle attività dell'Associazione.

5.6 - I soci recedono dall'Associazione mediante formulazione scritta delle proprie dimissioni al consiglio direttivo.

5.7 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità. La morosità e la indegnità verranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

5.8 - Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture.

Art.6 - Sostenitori

6.1 - Sostenitori sono le persone fisiche e le persone giuridiche che, pur non rivestendo la qualità di socio, si impegnano a dare il proprio contributo finanziario e/o la propria competenza professionale, per sostenere specifiche iniziative e programmi dell'associazione. Essi non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Art.7 - Presidente Onorario

7.1 - ex Presidente che abbia dato particolare lustro all'associazione durante il suo mandato.

7.2 - La candidatura è proposta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo con adeguata motivazione ed è decisa dall'Assemblea dei soci all'unanimità.

7.3 - Al presidente onorario sono inviate tutte le comunicazioni relative all'attività dell'Associazione.

7.4 - Il primo Presidente è di diritto Presidente Onorario.

Art.8 - Soci benemeriti

8.1 - Tale qualifica è riconosciuta dall'associazione a persone giuridiche o fisiche, anche non aventi i requisiti statutari per essere soci, nominate con delibera del consiglio direttivo, a quei soci e non che abbiano contribuito in maniera particolarmente utile al perseguimento dei fini sociali.

Art.9 - Esercizio finanziario e bilancio

9.1 - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente del Consiglio Direttivo il bilancio (rendiconto economico finanziario) da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro i seguenti trenta giorni. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

9.2 - Eventuali utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non sono distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati esclusivamente per i fini perseguiti.

Art.10 - Consiglio direttivo

10.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. In casi di dimissioni o decesso di un consigliere, l'assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima riunione.

10.2 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un tesoriere ed un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci.

10.3 - Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito.

10.4 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta almeno da due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

10.5 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di un terzo dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10.6 - Il consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

10.7 - Delle riunioni del consiglio é redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

10.8 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso, inoltre, procede alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione in assemblea; compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

10.9 - Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci.

10.10 - I componenti il Consiglio direttivo sono rieleggibili.

10.11 - Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta diretta ad ogni singolo membro, da inviarsi a mezzo raccomandata con A.R. o a mezzo di strumenti telematici, a ciascun membro, almeno 7 giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno.

10.12 - In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata via fax o telegramma o a mezzo di strumenti telematici (che prevedano l'accertamento dell'effettivo ricevimento), almeno 1 giorno prima della riunione.

Art. 11 - Assemblea

11.1 - L'assemblea dei soci regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

11.2 - I soci sono convocati in assemblea dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno, mediante comunicazione scritta diretta ad ogni singolo socio, da inviarsi a mezzo raccomandata con A.R. o a mezzo di strumenti telematici, a ciascun membro, almeno 15 giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno.

11.3 - In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata via fax o telegramma o a mezzo di strumenti telematici (che prevedano l'accertamento dell'effettivo ricevimento), almeno 5 giorni prima della riunione. L'assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

11.4 - L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

11.5 - L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina del presidente ed eventuali altri organi dell'associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

11.6 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci fondatori e ordinari in regola nel pagamento della quota annuale associativa.

11.7 - Ogni socio ha diritto ad un voto.

11.8 - I soci ordinari possono farsi rappresentare da altri soci ordinari. Ogni socio non può rappresentare per delega più di 2 soci.

11.9 - I soci possono farsi rappresentare anche da membri del Consiglio Direttivo, eccetto che per l'approvazione del bilancio e per deliberazioni relative a responsabilità di membri del Consiglio stesso.

11.10 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea.

11.11 Il presidente dell'assemblea nomina un segretario.

11.12 - Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

11.13 - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile.

Art.12 - Presidente

12.1 - Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.

Art.13 - Collegio dei revisori

13.1 - La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio di tre Revisori dei conti, iscritti al registro dei Revisori Contabili. I revisori vengono nominati ogni 3 anni dall'Assemblea dei Soci, che tra loro designa chi ricopre la carica di Presidente del Collegio dei Revisori.

13.2 - I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione al bilancio annuale. I Revisori potranno

altresì accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

Art.14 - Collegio dei probiviri

14.1 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti eletti dall'assemblea dei soci e dura in carica 3 anni.

14.2 - Ha competenza in tema di ricorsi contro le decisioni di esclusione e non ammissione dei soci votate dal Consiglio Direttivo.

14.3 - I suoi componenti sono rieleggibili.

Art.15 - Controversie

15.1 - I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgono con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

15.2 - Le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, indicato dai primi due. Agli arbitri che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irrituale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente.

15.3 - La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione dall'Associazione.

16.4 - I soci, con l'accettazione dello statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.

Art.17 - Scioglimento dell'Associazione

17.1 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei Soci in seduta straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei presenti. L'assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

17.2 - In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art.18 - Norma di chiusura

18.1 - Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed al Regolamento interno dell'Associazione, eventualmente predisposto dal Consiglio Direttivo.